



N. 22 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti di lavoro dei detenuti e degli internati

Approvato dall'Assemblea del 1° ottobre 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che attribuisce al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa legislativa nelle materie di propria competenza;

VISTO il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL;

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

CONSIDERATO che il lavoro delle persone detenute e internate costituisce uno strumento rilevante del trattamento penitenziario e del percorso di reinserimento sociale e che la certezza, la trasparenza e la tracciabilità dei relativi rapporti di lavoro concorrono a garantire l'effettività delle tutele riconosciute ai lavoratori, anche sotto il profilo retributivo, previdenziale, assicurativo e assistenziale;

PRESO ATTO che, nella seduta del 16 luglio 2026, la Commissione dell'informazione ha formulato, in via preliminare, osservazioni sulla proposta di modifica dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «*Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti di lavoro dei detenuti e degli internati*», in materia di contratto scritto e comunicazioni obbligatorie;

PRESO ATTO che, nella seduta del 16 settembre 2026, il provvedimento è stato presentato al Segretariato e, nella medesima giornata, sottoposto all'esame della II Commissione istruttoria permanente, che lo ha approvato all'unanimità;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 16 settembre 2026, con la quale, in coerenza con le determinazioni assunte dalla II Commissione istruttoria

permanente, è stato espresso parere favorevole alla presentazione del disegno di legge all'Assemblea;

UDITA la relazione svolta dal Cons. MINUNZIO;

PRESO ATTO che l'Assemblea, nella seduta del 1° ottobre 2026, ha approvato il disegno di legge, condividendone le finalità di rafforzamento della certezza, della trasparenza e della tracciabilità dei rapporti di lavoro dei detenuti e degli internati, attraverso la previsione della forma scritta del contratto, il richiamo agli obblighi di comunicazione previsti dalla legislazione vigente e la conservazione e accessibilità della relativa documentazione;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante «*Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti di lavoro dei detenuti e degli internati*».

Relazione

La presente proposta di legge interviene sulla disciplina del lavoro delle persone detenute e internate, recata dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con l'obiettivo di rafforzare la certezza, la trasparenza e la tracciabilità dei rapporti di lavoro instaurati durante l'esecuzione della pena, nonché l'effettiva conoscibilità, da parte del lavoratore, degli elementi essenziali del rapporto e della relativa documentazione.

Il lavoro costituisce uno degli strumenti fondamentali del trattamento penitenziario e del percorso di reinserimento sociale della persona condannata.

In tale prospettiva, l'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario disciplina il lavoro dei detenuti e degli internati, affermandone la funzione trattamentale e prevedendo che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario riflettano quelli del lavoro nella società libera, al fine di preparare adeguatamente i detenuti alle normali condizioni del lavoro e di favorirne il reinserimento sociale.

Il quadro normativo vigente già contempla specifici obblighi in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro delle persone detenute e internate.

In particolare, l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, ha

modificato l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, prevedendo espressamente che le comunicazioni obbligatorie siano effettuate anche con riferimento ai lavoratori detenuti o internati che prestano la propria attività all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.

Il provvedimento non interviene, pertanto, per introdurre *ex novo* tali obblighi, già previsti dalla legislazione vigente, ma per ricondurre espressamente, nell'ambito della disciplina organica del lavoro penitenziario, le principali garanzie relative alla formalizzazione e alla documentazione del rapporto di lavoro, rafforzandone la conoscibilità e l'effettività.

L'intervento risponde, in particolare, all'esigenza di assicurare la piena tracciabilità dei rapporti di lavoro instaurati durante la detenzione. La disponibilità di una documentazione completa e accessibile consente, infatti, di ricostruire con certezza gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e agevola l'esercizio dei diritti previdenziali e assistenziali, nonché la continuità tra le esperienze lavorative maturate durante la detenzione e i successivi percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.

A tal fine, viene prevista la forma scritta del contratto e sono individuati gli elementi essenziali che devono risultare dal relativo

documento, quali la data di inizio del rapporto, la tipologia contrattuale, la qualifica, le mansioni, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo applicato.

L'espresso richiamo alle comunicazioni obbligatorie previste dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 510 del 1996 assolve, in tale contesto, a una funzione di coordinamento e di sistematizzazione della disciplina, rendendo immediatamente riconoscibile, all'interno dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, il complesso degli adempimenti connessi all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto di lavoro.

A completamento delle garanzie documentali, si prevede che l'amministrazione penitenziaria assicuri la conservazione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro e ne garantisca l'accessibilità al detenuto o all'internato interessato. La previsione è finalizzata ad agevolare l'effettivo esercizio dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai profili retributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, assicurando al lavoratore la possibilità di disporre della documentazione necessaria anche ai fini della successiva ricostruzione della propria posizione lavorativa e contributiva.

Il provvedimento in parola si compone di un unico articolo che introduce, nell'articolo 20 della legge n. 354 del 1975, un nuovo comma

13-*bis* che prevede: la forma scritta del rapporto di lavoro dei detenuti e degli internati e ne individua il contenuto minimo; richiama gli obblighi di comunicazione già previsti dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996; dispone, infine, che l'amministrazione penitenziaria assicura la conservazione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro e ne garantisce l'accessibilità al lavoratore detenuto o internato, anche ai fini dell'esercizio dei diritti retributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali.

Disegno di legge

Art. 1.

(Disposizioni in materia di contratto scritto e comunicazioni obbligatorie)

1. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Il rapporto di lavoro dei detenuti e degli internati anche quando svolto all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati, è instaurato mediante contratto scritto, nel quale sono espressamente indicati la data di inizio del rapporto, la tipologia contrattuale, la qualifica, le mansioni, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo applicato. Il datore di lavoro è tenuto a effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. L'amministrazione penitenziaria assicura la conservazione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro e ne garantisce l'accessibilità al lavoratore detenuto o internato, anche ai fini dell'esercizio dei diritti retributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali».



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it